

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1997

Modifica dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
relativo al Delta del Po

ONOREVOLI SENATORI. — L'area del Delta del Po è un ambiente umido unico a livello europeo. Così come oggi lo si vede, esso è il risultato di un delicato equilibrio ottenuto grazie alla presenza dell'uomo e al suo continuo intervento per controllare il fiume e il mare. Pressochè l'intero territorio compreso tra i rami estremi del Delta è al disotto del livello del mare ed è difeso da imponenti arginature e tenuto asciutto da un efficiente sistema di bonifica. Le aree valide sono mantenute in efficienza da quanti praticano l'attività di acquacoltura, mentre le aree lagunari sono soggette a continui e progressivi fenomeni di degrado e sono stati spesi negli ultimi anni circa 80 miliardi per interventi di vivificazione. La parte più interessante dal punto di vista naturalistico è quella esterna, rivolta verso il mare, peraltro soggetta nel tempo e in periodi relativamente brevi a inevitabili cambiamenti, a causa del sedimento portato dal Po. Non c'è dubbio che questa zona presenti caratteristiche impareggiabili dal punto di vista ambientale. Ma non si deve dimenticare che quell'area è così unica grazie soprattutto

all'attività di quanti vi hanno risieduto e lavorato fino ad ora. E non va dimenticato che fino a due-trecento anni fa questa era una delle zone più povere della nostra nazione, da dove la gente, quanto poteva e se poteva, se ne andava; oggi si conta una popolazione di circa 30 mila persone, che qui vivono, lavorano e producono.

Il Delta non è dunque un'area naturale intesa in senso tradizionale, come molti credono e parecchi vogliono far credere: non è un ambiente creato dalla natura. È anzi un ambiente per moltissimi aspetti artificiale.

Gli abitanti in questa area, dunque, devono avere opportunità di crescita economica e incentivi per continuare a viverci. E non sono certo comunque i vincoli che un Parco farà calare, così come viene previsto dalla legislazione nazionale in materia, ad incentivare la gente a rimanere. Il parco nel nostro ordinamento è comunque una superfezione che punta in maniera pressochè esclusiva alla tutela ambientale e al sostegno di attività connesse, dimenticando che senza la presenza attiva dell'uomo, qui non ci sarebbe molto da salvaguardare.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È abrogato il comma 4 dell'articolo 35
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

